

LA CASSAZIONE CONFERMA:

**IL RSPP È UN CONSULENTE DEL DATORE DI LAVORO, NON UN DELEGATO.
PUÒ CONCORRERE NEL REATO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO, MA
SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI.**

La recentissima sentenza n. 4941 del 10 gennaio 2018 della Corte di Cassazione conferma il costante orientamento della giurisprudenza, la quale esclude che la designazione del RSPP costituisca una delega di funzioni e che sia sufficiente ad esonerare da responsabilità il datore di lavoro e i dirigenti.

Il RSPP infatti “è privo di effettivo potere decisionale”, e “non è titolare di alcuna posizione di garanzia”; egli “opera, piuttosto, quale ‘consulente’ in tale materia del datore di lavoro, essendo e rimanendo quest’ultimo direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio”.

Altrettanto vale per i componenti del servizio di prevenzione e protezione, gli ASPP, in quanto semplici “ausiliari” del datore di lavoro.

E’ pertanto perentoria l’affermazione della Corte: “la designazione del RSPP non ha nulla a che vedere con l’istituto della delega di funzioni”.

Questo non significa che il RSPP non possa rispondere in caso di infortunio, anche se mai direttamente e da solo ma solo in concorso con il datore di lavoro: egli infatti può rispondere degli eventi dannosi derivati “dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il datore di lavoro ad omettere l’adozione di misure prevenzionali doverose”. Ed infatti, il RSPP “ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro”: individuando i rischi, fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, ma anche “all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori”.

La pronuncia, che sancisce principi tutto sommato consolidati, si segnala da un lato perché rivela l’esistenza di una convinzione, ancora evidentemente diffusa, che la designazione del RSPP possa valere ad esonerare il datore di lavoro dai propri obblighi e responsabilità.

Dall’altro lato, la sentenza valorizza la mancanza di potere decisionale del RSPP quale ragione fondamentale della negazione di una posizione di garanzia: il che costituisce elemento di riflessione per tutte quelle volte in cui invece al RSPP, vuoi perché previsti all’interno dell’atto di designazione, vuoi perché esercitati in fatto, siano attribuiti dei poteri sì che egli non si limita alla funzione di “consulente” ma opera anche direttamente assumendo iniziative e decisioni.

Infine, il ruolo di “consulente” non equivale di per sé solo ad una garanzia di intoccabilità: ciò che conta è il modo in cui il RSPP svolge la propria funzione di consulenza, non solo sotto il profilo del rispetto delle norme e della competenza, ma anche quanto alla capacità di dimostrare che di eventuali scelte sbagliate del datore di lavoro, o di eventuali azioni non fatte, egli aveva dato preventivo adeguato avviso.

Padova, 13 febbraio 2018